



ASSOCIAZIONE
PICCOLA FRATERNITÀ
di Dossobuono
ONLUS

6 GIU. 2019



Verbale Assemblea dei Soci dell'Associazione Piccola Fraternità di Dossobuono per Modificare lo Statuto

Martedì 28 Maggio 2019 alle ore 07,00 in prima convocazione e Mercoledì 29 Maggio alle ore 20,30 in seconda convocazione, è validamente costituita l'Assemblea dei Soci, in conformità alla Circ. Min. n. 20 del 27/12/2018 (quorum ordinaria), presso la sede degli Alpini in via della Maddalena n. 33, a Dossobuono Villafranca di Verona.

I soci presenti, aventi diritto al voto sono 73.,

L'Assemblea viene aperta con una preghiera.

Il Presidente dell'Associazione Adami Claudio propone all'Assemblea la nomina di un presidente nella persona di Gasparini Giovanni e di un segretario nella persona di Lorenzi Gian Pietro, che vengono nominati e accettano l'incarico.

Il Presidente riepiloga i punti all'ordine del giorno della convocazione dell'Assemblea che sono:

- ADEGUAMENTO DELLO STATUTO ALLA NORMATIVA DEL D.LGS 117/2017" (Codice del terzo settore)
- INFORMAZIONI NUOVE NORMATIVE SULLA PRIVACY.
- Varie ed eventuali.

Passa quindi alla lettura per esteso del Nuovo Statuto con gli adeguamenti apportati in rispetto del D. LGS 117/2017, evidenziando le modifiche rispetto al precedente statuto. Per maggior visibilità da parte dei Soci del testo, si è fatto anche uso di proiezione su schermo, con le modifiche evidenziate in carattere color rosso.

Il presidente apre la discussione e dopo ampio dibattito, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

La messa ai voti dello Statuto modificato ha dato il seguente risultato:

- Favorevoli n. 73 Soci, il totale dell'Assemblea.
- Contrari nessuno - Astenuti nessuno.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo Statuto della Associazione, l'assemblea da mandato allo stesso, di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto, nei tempi e con le modalità previste dalla legge, chiedendo l'esenzione da imposta di bollo (art. 82 D.LGS 117/2017 CTS).

-Si passa quindi al secondo punto NORMATIVA SULLA PRIVACY.

L'assemblea viene informata sulla nuova normativa vigente in tema di Privacy e trattamento dei dati, in sede rimane esposto il modello consultabile predisposto dalla Associazione e l'opuscolo con i punti fondamentali che la normativa prevede e interessano i soci e i soci volontari.

Non essendovi altro da deliberare, l'Assemblea si scioglie alle ore 22,15, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale. Si conclude con un momento conviviale.

Vengono messi agli atti: 1) Lettera di convocazione dell'assemblea-2) Foglio firme dei soci presenti-3) Statuto Adeguato al D.LGS117/17- 4) Testo e volantino sulla Privacy- 5) Verbale della Assemblea.

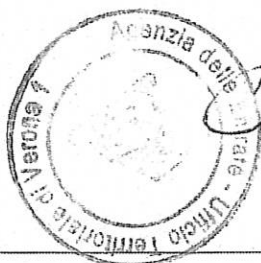
Il Presidente dell'Assemblea

Giovanni Gasparini

Dossobuono, 29 Maggio 2019.

Il Segretario

Gian Pietro Lorenzi





Registrato all'Agenzia delle Entrate - ufficio territoriale di Verona 1

Atti privati serie 37 - R. 2582/3

Liquidato: ESSENTE

Aditi (data del timbro a calendario)

p. IL DIRETTORE

-6 GIU. 2019

IL FUNZIONARIO

Antonella Pasinetti

Firma in delega del Direttore Provinciale



Il Segretario

Il Presidente dell'Assemblea

Dossopione, 29 Maggio 2019



STATUTO "ASSOCIAZIONE PICCOLA FRATERNITA' DI DOSSOBUONO" ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

TITOLO I

Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

1-1 È costituita, nel rispetto del D.Lgs 117/2017, del codice civile e delle normativa in materia, l'organizzazione di volontariato denominata Associazione "**Piccola Fraternità di Dossobuono - ODV**" (in seguito più brevemente indicata come "Associazione"). L'Associazione è un ente del terzo settore, non commerciale, senza scopi di lucro, apolitica, con sede in Villafranca di Verona, frazione Dossobuono, Piazzale Don Girelli, 2.

L'eventuale trasferimento della sede legale, non comporta modifica statutaria, ma obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta.

1-2 L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050.

TITOLO II

FINALITA', STRUMENTI PATRIMONIO

Art. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

2-1 L'Associazione (Odv), è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.LGS. n.117 del 3 luglio 2017, delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e persegue fini di solidarietà sociale a beneficio di terzi e si avvale in modo prevalente dei volontari associati.

2-2 L'Associazione, traendo ispirazione e forza dal messaggio evangelico della carità e dal mistero eucaristico, esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare l'Associazione si propone di:

- a) Creare e organizzare iniziative e servizi nel campo sociale, assistenziale, educativo, sanitario e morale in favore di portatori di handicap, anziani e quanti si trovano in situazioni di bisogno, al fine di prevenire e contrastare l'emarginazione sociale;
- b) Esprimere l'attenzione della Comunità ecclesiale verso gli "ultimi". In piena fedeltà alle linee pastorali e alla pedagogia della Chiesa particolare della Diocesi di Verona e della Parrocchia di cui è espressione; l'Associazione si adoparerà per il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni umane dei fratelli in difficoltà offrendo, attraverso l'amicizia, la condivisione e l'amore, una concreta risposta ai loro bisogni.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è/sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in :



Utilizzo di alcune strutture che, l'Associazione ha a disposizione, chiamate Piccola Fraternità a Dossobuono che dovranno essere:

- a) Un luogo di incontro, di ospitalità, di accoglienza, una risposta di pronto intervento per i casi di bisogno che si presentino, fornendo loro un alloggio o un aiuto materiale in caso di indigenti. Tutto ciò compatibilmente con le proprie possibilità e con attenzione primaria ai bisogni della comunità.
- b) Un centro di animazione umana e cristiana da realizzare attraverso svariate modalità, tra cui attività didattiche, ricreative, lavorative, di socializzazione e rieducazione.
- c) Un punto di riferimento e di stimolo per tutti coloro che si renderanno disponibili a un volontariato organizzato al servizio dei portatori di handicap, degli anziani e di quanti si trovano in situazioni di bisogno.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 3 - STRUMENTI E ORGANIZZAZIONE

3.1 Per il conseguimento delle proprie finalità, l'Associazione (odv) potrà avvalersi della collaborazione con enti, pubblici o privati, impegnati al servizio dell'uomo, anche convenzionandosi con essi.

3.2 Manterrà inoltre un rapporto particolare con le altre Piccole Fraternità presenti in Diocesi sia direttamente, sia tramite il Delegato diocesano delle Piccole Fraternità.

3.3 L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.LGS. 117/17, delle leggi regionali, statali, e dei principi generali dell'ordinamento in merito alle O.d.V.

Art. 4 - PATRIMONIO ED ENTRATE

4-1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Il patrimonio così definito dovrà essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4-2 Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

4-3 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4-4 In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

4-5 I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

4-6 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi sia all'atto dell'adesione iniziale che dei successivi rinnovi.

TITOLO III **ASSOCIATI**

Art. 5 – SOCI

5.1 Lo Statuto vincola i soci alla sua osservanza.

Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa. Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al Codice Civile.

5-2 L'Associazione è composta da sole persone fisiche; possono far parte dell'Associazione tutte le persone di ambo i sessi che accettano gli scopi fissati dallo Statuto.

5-3 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

5-4 Chi intende aderire all'Associazione deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali.

5-5 Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni esamina le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse; in caso di accoglimento la deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati; in caso di non accoglimento, il provvedimento dovrà essere comunicato all'interessato e motivato. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

5-6 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile per nessun motivo e titolo, e si perde per decesso, recesso o esclusione.

Contro il provvedimento di esclusione del Direttivo, che sarà motivato e per gravi motivi e ratificato da parte dell'assemblea, il socio escluso potrà appellarsi di fronte all'Assemblea dei soci, salvo comunque il ricorso alla giustizia ordinaria.

5-7 Tutti i soci sono effettivi e come tali hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell'Associazione e sono a loro disposizione le strutture, e i mezzi dell'Associazione: il tutto con le modalità e nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti d'uso interni vigenti.

5-8 I soci pagano la quota annua nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo.

5-9 Tutti i soci maggiorenni hanno parimenti:

- a. diritto elettorale attivo e passivo;
- b. il diritto a partecipare e ad essere informato su ogni attività associativa e a controllarne l'andamento;
- c. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- d. votare in Assemblea a decorrere dal 20° giorno di iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- e. il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- f. il diritto di voto per l'approvazione del bilancio o rendiconto economico e finanziario annuale, nei tempi e modi stabiliti dallo Statuto;

- g. il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al consiglio direttivo, che provvederà, entro 15 giorni, a garantirne la visione alla presenza di un suo membro o di un delegato, nella sede stabilita dal consiglio direttivo stesso;
- h. denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;

5-10 Tutti i soci sono obbligati a versare le quote associative.

5-11 La quota o contributo associativo, oltre che non trasferibile non è mai rivalutabile.

5-12 Rientra nei doveri di ciascun socio, tra gli altri, anche:

- a. sostenere e collaborare alle attività organizzate dall'Associazione;
- b. partecipare alle riunioni e alle assemblee indette dal Consiglio Direttivo;
- c. tenere all'interno degli ambienti dell'Associazione il contegno più corretto sotto ogni aspetto, evitando atti contrari all'educazione e al decoro, non tenendo altresì discorsi contrari ai principi morali;
- d. offrire volontariamente e gratuitamente la propria disponibilità per lo svolgimento dei servizi necessari alla gestione e al funzionamento dell'Associazione, secondo le necessità organizzative delle attività promosse.

Art. 6 - RINUNCIA DEI SOCI

6-1 Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedervi, con efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale tale comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non ne accordi un minor termine.

Art. 7 - DIRITTO DI RIVALSA

7-1 L'Associazione ha diritto di rivalsa contro chiunque provochi danni materiali o morali al patrimonio e alla reputazione della stessa.

Art. 8 - ASSICURAZIONE

8-1 L'Associazione (O.d.V.) provvederà a norma dell'art.18 del D.LGS. 117/17 ad assicurare i soci volontari per malattia, infortunio e la responsabilità civile verso terzi. Potrà inoltre sottoscrivere coperture assicurative integrative.

Art. 9 - VOLONTARIO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

TITOLO IV **GLI ORGANI**

Art. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

10-1 Sono Organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;

- b. il Consiglio Direttivo o di Amministrazione;
- c. il Presidente;
- d. organo di controllo (qualora si superino i limiti previsti dall'art.30 d.lgs.117/17)
- e. Revisore dei conti (qualora si superino i limiti previsti dall'art. 31 d.lgs. 117/17)

Le cariche sociali sono gratuite e devono essere ricoperte dai soci dell'associazione, fatta eccezione a quanto previsto dall'art. 34, comma 2 del D.lgs. 117/2017.

Art. 11 - L'ASSEMBLEA

11-1 L'Assemblea dei soci è l'organo primario dell'Associazione. Le sue deliberazioni sono sovrane.

11-2 Essa è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento dal Vice Presidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano.

11-3 L'Assemblea è costituita dai soci aventi diritto di voto, ossia i soci maggiorenni in regola con il versamento delle quote associative e iscritti nel libro dei soci, che tali risultino da almeno il ventesimo giorno precedente la data dell'Assemblea.

11-4 Tali soci hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto, sia che si deliberi in sede ordinaria che straordinaria. Vighe il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del Codice Civile. Non sono ammesse deleghe.

11-5 I componenti il Consiglio Direttivo hanno diritto di partecipare all'Assemblea ma senza diritto di voto qualora non in possesso dei requisiti di cui al terzo paragrafo del presente articolo e qualora il punto all'ordine del giorno li riguardi direttamente (per esempio lettera b. e. del punto 15 del presente articolo).

11-6 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento dal Vice Presidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano o, in ultima istanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta da un socio eletto dall'Assemblea stessa. L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorrono, due scrutatori. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

11-7 Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea.

11-8 Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione della Assemblea stessa.

11-9 L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per ogni altra decisione che le compete o le viene sottoposta. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo creda necessario, o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quarto dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

11-10 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione.

11-11 Le Assemblee Straordinarie sono convocate ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e lo deliberi, o quando siano richieste, con domanda motivata, sottoscritta da almeno

Giulio
 Ciani
 Presidente
 Giovanni
 Pajani

un decimo dei soci aventi diritto al voto; nel qual caso entro i quindici giorni dalla richiesta deve essere indetta l'Assemblea, da tenersi entro i successivi trenta giorni.

11-12 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi su modifiche allo Statuto è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci.

Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

11-13 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento e la liquidazione del patrimonio dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

11-14 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. Al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo con adeguate modalità deve essere inoltre garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte, per i bilanci e i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati.

11-15 L'assemblea:

- a. determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- b. approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- c. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- d. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. delibera in via definitiva sull'ammissione e sull'esclusione degli associati;
- g. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- h. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- j. delibera in merito alla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento;
- k. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

11-16 Per l'elezione alle cariche sociali, nei casi in cui si debbano affrontare problemi riguardanti singole persone e nei casi in cui la maggioranza dei presenti lo richieda è obbligatorio votare a scrutinio segreto.

11-17 Le cariche sociali non sono predeterminate né dallo statuto né dall'atto costitutivo, né determinate da enti o persone esterne all'Associazione.

11-18 Negli altri casi si vota normalmente per alzata di mano, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

Art. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

12-1 Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

12-2 È composto da 9 membri eletti dall'Assemblea tra i soci maggiorenni aventi diritto al voto. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

12-3 Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rinnovabili per un massimo di tre mandati.

12-4 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare presieduto dal consigliere più anziano; in tale prima riunione ripartisce tra i suoi componenti le cariche di

Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario, Delegati alle varie attività, e là dove opportuno, nomina il Direttore Coordinatore della Casa.

Il Consiglio Direttivo può chiedere la collaborazione di altre persone esperte e professionalmente capaci per espletare compiti specifici.

12-5 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo e, per compiti specifici, agli altri Consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

12-6 Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

12-7 Il Vice Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

12-8 Il Tesoriere redige il libro delle entrate e delle uscite e custodisce il fondo comune.

12-9 Il Segretario redige il verbale delle riunioni e costituisce l'archivio dell'Associazione.

12-10 Il Direttore - Coordinatore della Casa ed i Delegati alle varie attività svolgono i loro compiti secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

12-11 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Amministratori.

La convocazione sarà fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi o da recapitarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza, nei casi di urgenza almeno un giorno prima.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta degli Amministratori in carica e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno ogni due mesi e straordinariamente quando il Presidente o un terzo dei Consiglieri ne chiedono la convocazione. La riunione è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento dal Vice Presidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano o, in ultima istanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Le votazioni sono normalmente palesi, possono essere segrete quando ciò sia richiesto dalla maggioranza dei presenti, oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati Amministratori, oppure loro parenti o affini sino al terzo grado. In quest'ultimo caso gli interessati non hanno diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo nelle sue riunioni può avvalersi della presenza di persone esterne in qualità di esperte nel campo ecclesiale, sanitario, sociale ecc.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito registro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

12-12 Il Consigliere assente a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto e sostituito con il primo dei non eletti.

Qualora nel corso dell'esercizio sociale vengano a mancare uno o più Amministratori eletti dall'Assemblea dei Soci, subentrano i primi votati non eletti.

Gli Amministratori subentrati a integrazione scadono assieme a quelli in carica all'atto della loro nomina

Il Consiglio Direttivo decade:

- per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- per vacanze, per qualsivoglia causa, non contemporanee nell'arco del triennio della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti.

In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea straordinaria entro quindici giorni, da celebrarsi nei successivi trenta, curando

Sebbene

Giuseppe

l'ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria nei termini di cui sopra.

12.13 Il Consiglio Direttivo realizza le iniziative dell'Assemblea e delibera tutti i provvedimenti che ritiene opportuni al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati,
- regola le attività sociali, nomina il personale tecnico, amministrativo e direttivo, stipula i relativi contratti di lavoro e fissa compiti e retribuzioni, sospende o revoca il personale stesso. Il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore ai limiti previsti dall'art. 33 del D.lgs. 117/2017.
- compila i bilanci preventivi e consuntivi, dove risultino tra l'altro i contributi e i lasciti ricevuti, redige una relazione sul bilancio nella quale sono evidenziati i criteri adottati per il raggiungimento degli scopi;
- convoca l'Assemblea dei Soci;
- provvede all'amministrazione del patrimonio investito;
- ha la facoltà di stipulare accordi, convenzioni, contratti con enti pubblici e privati.
- propone il regolamento all'Assemblea per il migliore funzionamento dell'Associazione nonché eventuali aggiornamenti e/o modifiche;
- fissa le quote sociali;
- è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria amministrazione.

Tutti gli associati hanno il dovere di dedizione nei confronti dell'organo direttivo e delle sue deliberazioni.

12-14 Tutte le cariche associative sono onorifiche, non ne consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

ART 13 - PRESIDENTE

13.1 Il Presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza e la firma sociale; rappresenta a tutti gli effetti l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Egli è autorizzato a riscuotere dalla pubblica amministrazione o da privati pagamento di ogni genere e a qualsiasi titolo, rilasciando ricevute liberatorie e quietanzate.

Prevvia autorizzazione del Consiglio Direttivo, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice-Presidente o a un membro del Consiglio Direttivo.

Nell'assenza o nell'impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice-Presidente.

ART. 14 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15- ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 16 - BILANCIO

Il bilancio di esercizio dell'Associazione(odv) è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 17 - BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 18 - LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Associazione, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al consiglio direttivo.

TITOLO V **SCIoglimento**

ART 19 - SCIoglimento

19-1 Lo scioglimento dell'Associazione deve essere approvato dall'Assemblea secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

19-2 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, c. 1 del D.lgs 117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore in conformità a quanto deliberato dall'assemblea dei soci e a quanto previsto dell'art. 9 del D.LGS. 117/17.

ART 20 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

20-1 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per territorio in base al luogo ove ha sede legale l'Associazione.

ART 21 - NORME APPLICABILI

21-1 Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile.

Art. 22 - NORMA TRANSITORIA

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

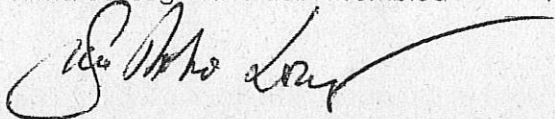
A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Villafranca di Verona, frazione Dossobuono, 29 Maggio 2019

Letto e approvato

Firma del Segretario dell'Assemblea



Firma del Presidente dell'Assemblea